REGOLAMENTO (CE) N. 1923/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ([2]), in particolare l'articolo 48,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1013/1999 ([4]), ha fissato le modalità relative ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario;

(2) considerando che occorre modificare gli elementi che costituiscono la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori escludendone le quantità oggetto di vendite dirette, poiché esse non implicano alcuna attività delle organizzazioni di produttori e risultano assai difficili da controllare;

(3) considerando che, per consentire alle organizzazioni di produttori di stabilire i propri programmi operativi sulla base di dati reali, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre anticipare il periodo di riferimento per la fissazione del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori in modo da evitare la creazione di un fondo d'esercizio previsionale soggetto ad attualizzazione; che, al fine di garantire la massima flessibilità, tenuto conto delle esigenze nazionali, occorre fissare una data limite per l'anticipo del periodo di riferimento, lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere, se del caso, un periodo di dodici mesi più recente; che d'altra parte, per garantire un equo trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che beneficiano di un regime di aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([5]), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ([6]), e del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, è necessario aggiungere al valore della produzione commercializzata relativa agli agrumi ([7]) l'aiuto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 riscosso dalle organizzazioni di produttori;

(4) considerando che occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 411/97 al fine di precisare che gli investimenti delle organizzazioni di produttori relativi alla trasformazione degli ortofrutticoli sono esclusi da un finanziamento nell'ambito dei programmi operativi, chiarendo tuttavia che talune operazioni di preparazione dei prodotti in vista della loro trasformazione, effettuate tradizionalmente a livello del produttore agricolo, non sono considerate una trasformazione;

(5) considerando che, per tener conto dell'esperienza acquisita, è necessario introdurre taluni adeguamenti delle modalità relative alle domande e ai versamenti dell'aiuto finanziario comunitario nonché alle sanzioni;

(6) considerando che le modifiche con un impatto diretto sulla definizione e sul contenuto dei programmi operativi devono essere rese applicabili nel prossimo periodo di applicazione annuale dei programmi operativi che ha inizio il 1º gennaio 2000; che occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere inalterati i programmi approvati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'adeguamento dei medesimi non risulti opportuno tenuto conto dello stato di avanzamento della loro attuazione;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 411/97 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del presente regolamento, la "produzione commercializzata" è la produzione degli aderenti a un'organizzazione di produttori, smerciata alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, escluso il primo trattino, per i prodotti a cui si riferisce il riconoscimento dell'organizzazione di produttori.»

2) All'articolo 2, paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente

«5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, i massimali dell'aiuto finanziario sono calcolati in base al valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di un anno che è fissato dagli Stati membri.

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
([3]) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.
([4]) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 42.
([5]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
([6]) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.
([7]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

Tale periodo di riferimento comincia al più presto il 1º gennaio del secondo anno precedente a quello cui tali massimali si riferiscono e termina entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui tali massimali si riferiscono. Il valore della produzione commercializzata è maggiorato dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 riscosso dalle organizzazioni di produttori nel corso dello stesso periodo.

Sulla base di criteri obiettivi, gli Stati membri possono adottare due periodi di riferimento differenti.»

3) All'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) il valore della produzione commercializzata stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma.»

4) All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

5) All'articolo 7, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 gennaio, gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo degli importi indicativi dei fondi d'esercizio, indicando separatamente l'importo del valore della produzione commercializzata che costituisce la base per il calcolo di tali importi, nonché un riepilogo degli importi indicativi degli aiuti finanziari. Essi comunicano inoltre le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6.»

6) All'articolo 8, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le domande di anticipo sono presentate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Esse riguardano le spese prevedibili inerenti al programma operativo, per un periodo di tre mesi che inizia a decorrere nel mese in cui è presentata la domanda di anticipo. L'importo totale degli anticipi versati per un anno non può superare il 90 % dell'importo previsionale dell'aiuto finanziario e il 2,5 % dell'importo del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori, dedotte le previsioni di spesa a titolo dei ritiri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).»

7) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In alternativa, le organizzazioni di produttori possono optare, su richiesta, per un sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario a titolo delle spese derivanti dal programma operativo. Le domande parziali sono presentate nei mesi di aprile, luglio e ottobre e riguardano le spese effettuate nei tre mesi precedenti. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi. L'importo totale dei pagamenti a titolo delle domande parziali non può superare il 90 % dell'importo previsionale dell'aiuto finanziario e il 2,25 % dell'importo del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori, dedotte le previsioni di spesa per i ritiri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

Le domande parziali di aiuto finanziario per i ritiri possono essere eventualmente presentate insieme alle domande di cui al comma precedente. Tali domande sono soggette ai limiti di cui al paragrafo 2, terzo comma.»

8) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Una volta effettuati i controlli previsti, gli Stati membri versano l'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda relativa ad un importo pari al massimo al 2,5 % del valore della loro produzione commercializzata. Alle altre organizzazioni di produttori, una volta effettuati i controlli previsti, essi possono versare una prima quota dell'aiuto finanziario entro il limite del 2,5 % del valore della loro produzione commercializzata. Il saldo è versato successivamente alla fissazione del massimale ai sensi dell'articolo 10, secondo comma.»

9) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'applicazione del massimale di cui all'articolo 10, secondo comma, qualora la differenza tra l'aiuto richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, o quello effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto dovuto, il richiedente è escluso dall'aiuto per l'anno in questione e il beneficiario è tenuto a restituire interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.»

10) All'allegato è aggiunto il seguente punto 177:

«17. Investimenti per la trasformazione dei prodotti freschi; non sono considerate una trasformazione le operazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori per la preparazione del prodotto, in particolare la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione e il condizionamento del prodotto in questione in vista della sua commercializzazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 si applica per la prima volta ai programmi operativi messi in atto nel 2000. I programmi operativi approvati dagli Stati membri precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e la cui applicazione prosegue nel 2000 dovranno conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, se del caso mediante una modifica che dovrà essere richiesta dalle associazioni di produttori anteriormente al 15 settembre 1999.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere il mantenimento dei programmi approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'adeguamento dei medesimi non risulti opportuno tenuto conto dello stato di avanzamento della loro attuazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione